



Comune di RICENGO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) (L. n. 147/2013, Art. 1, commi 641 e 668)

Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 20/04/2023

TITOLO I - ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI

Art.1 OGGETTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dei commi 641 e seguenti dell'art.1 della L. n.147/2013, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità, obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2) L'entrata qui disciplinata, ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al commi 667 e 668 dell'art.1 della L. n.147/2013.
- 3) La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.158/1999.

Art.2 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la TARI, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
- 2) Le disposizioni del presente Regolamento, sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art.3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n.152/2006, dalle disposizioni locali in materia di igieneurbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dal presente regolamento.
- 2) La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i.

Art.4 RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI

- 1) Sono considerati rifiuti urbani, i rifiuti di cui all'Art.183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n.152/2006:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (tabella A) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c,d,e).
- 2) A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'Art.184 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006, secondo quanto disposto dall'Art.6, comma 5 del D.Lgs. n.116/2020 e s.m.i, sono sempre considerati rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D.Lgs. n.152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.184 D.Lgs. n.152/2006;

- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.184, D.Lgs. n.152/2006;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184, D.Lgs. n.152/2006;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.184, D.Lgs. n.152/2006;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento difumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), D.Lgs. n.152/2006;
- i) i veicoli fuori uso.

Art.5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

- 1) Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'Art.185, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..
- 2) Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. n.117/2008.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI

Art.6 SOGGETTO ATTIVO

- 1) Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art.7 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1) Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dalle presenti disposizioni. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dalle presenti disposizioni.
- 2) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

- 4) Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
- 5) Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
- 6) La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione assoluta del possesso o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare delle pubbliche autorità.
- 7) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
- 8) Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art.8 SOGGETTI PASSIVI

- 1) Il tributo è dovuto da chiunque possieda, o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Le utenze sono suddivise in Domestiche e Non Domestiche.
- 3) Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato in via principale, chi presenta la dichiarazione relativa al possesso o detenzione, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
- 4) Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione, e i componenti del nucleo familiare, per i residenti; per i non residenti, il soggetto che, possiede o detiene i locali o superfici soggette al tributo.
- 5) Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
- 6) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 7) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune. Mentre i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori sono in capo a questi ultimi.
- 8) Il Funzionario responsabile designato dall'Art.1, commi 641 - 668 L. n.147/2013 e s.m.i., può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'Art.1117 del codice civile e al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.
- 9) Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, il tributo è dovuto dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno, ed è associato ad un nucleo di persone pari a quanto indicato all'Art.17 del presente Regolamento.
- 10) Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali destinati ad attività ricettiva sono quelli per i quali l'attività è conseguente a un'autorizzazione amministrativa/segnalazione di inizio attività rilasciata dal competente ufficio.

Art.9 LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1) Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o di quella di inizio occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- i) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- l) Unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione unicamente dagli stessi dopo avere trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo.

A) Utenze Domestiche (UD)

- a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio: parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'Art. 1117 del codice civile, non possedute o detenute in via esclusiva;
- c) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- e) immobili privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- f) immobili in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o di quella di inizio occupazione;
- g) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- h) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- i) i locali di proprietà del Comune di Ricengo, fatta salva la possibilità da parte dello stesso di applicare la tariffa a quelli non utilizzati in proprio ma dati in gestione a terzi.

B) Utenze Non Domestiche (UND)

- a) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- b) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- c) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- d) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- e) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- f) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- g) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti (le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio);
- h) superfici di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali a essi accessori quali spogliatoi, servizi, gradinate, ecc..
- i) Le circostanze di cui al punto precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o, da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- l) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

TITOLO III - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Art.10 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI

- 1) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge N.147/2013 (cooperazione tra icomuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n.138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
- 3) Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
- 4) Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attuazione delle procedure di allineamento tradati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n.138.

- 5) Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 6) La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadro per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadro.

Art.11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1) La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999, e degli Articoli 15 e 16 (tariffa und e tariffa d) del presente Regolamento.
- 3) La tariffa è determinata annualmente, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 4) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato per l'anno precedente.
- 5) Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 della L. n.147/2013 e, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Art.12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

- 1) La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti (Tf o Qf, Quota fissa) e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (Tv o Qv, Quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'Art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
- 2) Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33-bis, del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 3) Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per non domestiche.
- 4) In virtù delle norme del D.P.R. n.158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo sono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n.158/1999.

- c) Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:
- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n.158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi e massimi previsti.

Art.13 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE - PIANO FINANZIARIO

- 1) Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'Art.15 del D.Lgs. n.36/2003.
- 2) Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive deliberazioni, modifiche ed integrazioni.
- 3) Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativo al specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 4) A norma dell'art.1, comma 655, della L. n.147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'Art.33-bis del D.L. n.248/2017, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 5) I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Economico Finanziario di cui all'Art.1, comma 683, della L. n.147/2013 che comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
- 6) Al piano finanziario deve essere allegata una relazione illustrativa nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
- 7) Ai costi indicati nel Piano Finanziario sostenuti dal Gestore del servizio, sono aggiunti i costi sostenuti direttamente dal Comune, siano questi inerenti le fasi del servizio da esso espletate, comprese le quote di ammortamento per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, siano riferiti a costi amministrativi relativi alla gestione del tributo nonché alla sua riscossione e all'eventuale contenzioso. Altresì, vanno computati i costi per la costituzione del fondo svalutazione crediti e ogni altro costo connesso a sgravi o rimborsi.
- 8) Dal costo così determinato, sono dedotte le entrate derivanti dal riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, al netto della riduzione del tributo riconosciuta nei confronti degli utenti.
- 9) Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa del tributo e in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99.
- 10) Lo scostamento negativo tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale è riportato a nuovo, nel Piano finanziario del secondo esercizio successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo.

- 11) Nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato, la quota relativa può essere accantonata per il finanziamento del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e delle quote dichiarate inesigibili, ove queste siano superiori alla quota prevista nel Piano finanziario.

Art.14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della Quota Fissa e della Quota Variabile della tariffa.
- 2) Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
- 4) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 al D.P.R. n.158/1999 e s.m.i..

Art.15 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) La Quota Fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc Coefficiente potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del DPR n.158/1999.
- 2) La Quota Variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd Coefficiente produzione Kg/m2 anno secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del DPR n.158/1999.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 4) Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.
- 5) A partire dal 01 gennaio 2021 ai sensi dell'Art.183 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. n.152/2006, secondo quanto disposto dall'Art.6, comma 5 del D.Lgs. n.116/2020 e s.m.i, i rifiuti individuati nell'allegato *L-quarter* parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato *L-quinquies* parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati.
- 6) A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'Art.184, D.Lgs. n.152/2006, secondo quanto disposto dall'Art.6, comma 5 del D.Lgs. n.116/2020 e s.m.i, sono sempre considerati speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato *L-quinquies*, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'Art.2135 del Codice Civile.

Art.16 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del DPR n.158/1999. Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare Ka; €/m2.

- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR n.158/1999. Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare Kb; €/kg.

Art.17 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere considerati i soggetti che, pur non avendola residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.
- 2) Le variazioni del numero dei componenti di utenze domestiche di non residenti, devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare le quali sono aggiornate d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
- 3) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 4) Alle utenze intestate ai soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, viene associato, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti pari a uno (1), fatte salve le verifiche dell'Ufficio e la possibilità da parte dell'utente, di comunicare il numero effettivo dei soggetti.
- 5) Nel caso in cui l'Utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, viene fissato convenzionalmente un numero di occupanti pari a uno (1).
- 6) I locali pertinenziali alle case di civile abitazione come le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
- 7) Il numero degli occupanti le utenze domestiche tiene conto della movimentazione anagrafica avvenuta dal primo gennaio dell'anno di riferimento fino alla data di elaborazione del ruolo. Le variazioni successive verranno considerate in sede di conguaglio con emissione di eventuale ruolo suppletivo o di sgravio.

Art.18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
- 2) L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- 3) Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

- 4) La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'Art.33, "Rimborsi e Compensazioni".
- 5) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Art.19 SERVIZIO ATTIVO E MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito e attivo.
- 2) Previa formale e motivata diffida dell'utente all'ufficio tributi, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del gestore del servizio entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20% per la parte Variabile, in relazione alla durata del servizio irregolare.
- 3) I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali o a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

Art.20 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art.33-bis del DL n.248/2007 (convertito dalla L n.31/2008).
- 2) Il contributo previsto dall'art. 33-bis del DL n.248/2007, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art.21 TARIFFA PUNTUALE - RIFIUTI INGOMBRANTI E SCARTI VEGETALI

- 1) I rifiuti ingombranti indifferenziati e vegetali conferiti dalle Utenze Non Domestiche presso le piattaforme sovracomunali e/o centri di raccolta dotati di sistema di pesatura e accompagnati da formulario di identificazione, verranno imputati in tariffa variabile in base all'effettiva quantità conferita e solo per la quota di costo relativa allo smaltimento.
- 2) Per il calcolo di questa quota di tariffa variabile, si utilizzano i dati effettivi registrati a consuntivo e la tariffa viene applicata nel successivo esercizio di riferimento.

Art.22 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'Art.1, comma 847, della L. n.160/2019.
- 2) L'occupazione o la detenzione è temporanea, quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3) La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione o detenzione.
- 4) La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
- 5) L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo dovuto, da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art.23 TRIBUTO PROVINCIALE

- 1) Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art.19, del D.Lgs. n.504/1992.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
- 3) Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'Art.17 del D.Lgs. n.241/1997, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. n.82/2005, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO IV- RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESCLUSIONI

Art.24 RIDUZIONI TARIFFARIE

- 1) Non si dà luogo a riduzioni o agevolazioni sia per le Utenze Domestiche che per le Utenze non Domestiche, in caso di omesso o parziale pagamento della TARI degli anni precedenti, a meno di ravvedimento operoso.

Art.25 RIDUZIONI TARIFFARIE ALL'UTENZA DOMESTICA

- 1) La tariffa, sia parte fissa che variabile, si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, maricorrente purché non superiori a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%.
 - d) Utenze domestiche non utilizzate e tenute a disposizione con presenza di materiale in disuso, ma senza alcuna utenza di servizio luce, acqua, gas attiva: riduzione del 70%.
 - e) Utenze domestiche non utilizzate prive di mobili e suppellettili, ma con utenze di servizi attive per il mantenimento dell'immobile: riduzione del 50%.
- 2) Nel caso in cui si verifichi l'interruzione del servizio per la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
- 3) Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione tardiva.

Art.26 RIDUZIONI TARIFFARIE ALL'UTENZA NON DOMESTICA PER AVVIO AL RICICLO

- 1) Ai sensi dell'Art.1, comma 649, L. n.147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
- 2) La riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 40% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria non domestica; nel calcolo dei quantitativi avviati al riciclo e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico e i rifiuti da imballaggio avviati al recupero.
- 3) Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'Art.183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n.152/2006: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- 4) Per i locali e le aree delle utenze non domestiche non stabilmente attive, adibiti ad attività stagionali e periodiche e pertanto occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, come da provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota variabile, sarà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione risultante dall'atto autorizzativo, o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.
- 5) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.27 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO

- 1) Il titolare dell'attività che provvede al riciclo deve presentare, all'Ufficio Tributi, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al riciclo;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati al riciclo;
 - periodo di avvio al riciclo.
- 2) All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
 - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio al riciclo del rifiuto tramite soggetti terzi;
 - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo chesia stato allegato alla richiesta di riduzione;
- 3) la riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Art.28 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- 1) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

- 2) Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'Art.2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
- 3) L'esclusione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedono a indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione originaria o di variazione e a fornire annualmente idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti e il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.), distinti per codice CER. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento devono essere comunicati i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
- 4) In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
- 5) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le riduzioni nelle percentuali di cui alla Tabella B).
- 6) Per eventuali attività non considerate nel precedente comma (puramente indicativo) si farà riferimento a coefficienti di valutazione che tengano conto, oltre che alla tipologia del rifiuto urbano prodotto e conferibile al servizio di raccolta, alla presunta quantità e qualità dello stesso.

Art.29 RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art.198, comma 2-bis, del D.Lgs. n.152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'Art.183, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006:
 - lett. t) qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. n.152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
 - lett t-bis), "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
3. Ai sensi dell'Art.238, comma 10, del D.Lgs. n.152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti avviati a recupero. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni (Legge 118/2022 art. 14 decorrente dal 27/08/2022) senza possibilità di tornare indietro nel biennio.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art.30, comma 5, del D.L. n.41/2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art.30 RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DEL COMUNE

- 1) Le riduzioni ed esenzioni sono concesse su domanda dell'interessato e previa valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, a condizione che l'interessato dimostri di averne diritto.
- 2) Il Comune riconosce le seguenti esenzioni per:
 - a) locali e aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
 - b) locali e aree occupate o detenute a qualsiasi titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - c) locali adibiti al culto, ammessi dallo Stato, nonché i locali strettamente connessi all'esercizio del culto (quali: cori, cantorie, sacrestie e simili) ad eccezione degli eventuali locali a uso abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
- 3) La concomitanza di più riduzioni previste dalle presenti disposizioni, non darà effetto ad alcun cumulo; si assumerà pertanto la riduzione di maggior favore per il contribuente.
- 4) Non si farà luogo ad attenuazione tariffaria per superficie abitativa inferiore a mq.35.
- 5) L'esenzione o la riduzione concessa, permangono fino a che persistono le condizioni richieste. Le variazioni che si presenteranno durante l'anno di tassazione dovranno essere comunicate dal contribuente presentando al competente ufficio la denuncia di variazione o cessazione, per i dovuti ricalcoli.
- 6) Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni e riduzioni.
- 7) Le esenzioni e riduzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa; la copertura della spesa è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ

Art.31 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

- 1) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2) Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3) I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta in originale, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha

avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

- 4) La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, tramite PEC con firma digitale o a mezzo email non certificata.
- 5) La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio tramite PEC, dalla data di conferma di ricezione da parte del Comune se inviata a mezzo mail non certificata.
- 6) Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente deve presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.
- 7) La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi e allegati:

Per le Utenze Domestiche (UD)

- a) Generalità del soggetto passivo, possessore o detentore, codice fiscale, residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione (via/viale/piazza, n. civico e n. interno ove esistente), superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali, loro generalità e codice fiscale;
- e) Data in cui ha avuto inizio o il possesso o detenzione dei locali o data in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) Copia della planimetria dell'immobile;
- g) Copia del contratto di affitto in caso di locazione o rogito in caso di proprietà.

Per le Utenze Non Domestiche (UND)

- a) Generalità del soggetto passivo possessore o detentore: Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) Generalità del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione (via/viale/piazza, n. civico e n. interno ove esistente), superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e loro partizioni interne, superfici aree scoperte e relative destinazioni d'uso;
 - e) Data in cui ha avuto inizio del possesso o detenzione dei locali o data in cui è intervenuta la variazione o cessazione
 - f) Copia della planimetria dell'immobile;
 - g) Copia del contratto di affitto in caso di locazione, o del contratto di leasing in caso di locazione finanziaria.
- 8) La dichiarazione di cessato possesso o detenzione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o da uno dei soggetti conviventi, oppure dal proprietario dell'immobile in caso non sia possibile reperire l'inquilino, entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare l'avvenuta cessazione.
 - 9) In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 - 10) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il 31 gennaio dell'anno successivo se più favorevole.
 - 11) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art.32 RISCOSSIONE

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
- 2) Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso.
- 3) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'Art.7 della L. n.212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n.444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentono agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
- 4) Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
- 5) Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in rate consecutive. Con la delibera di approvazione delle tariffe sono stabilite il numero delle rate e la scadenza.
- 6) L'importo complessivo del tributo annuo dovuto, è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'Art.1, comma 166 della L. n.296/2006.
- 7) Modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, sono conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio.
- 8) Il Comune provvede a riversare alla Provincia il tributo provinciale riscosso, di cui all'Art.19 del D.Lgs. n.504/92, per gli anni pregressi, secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni; per gli anni d'imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con la risoluzione n.5/E del 18/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate. Per la riscossione il Comune ha diritto al compenso previsto Art.19 del D.Lgs. n.504/92.

Art.33 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- 1) Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso, qualora dovuto, entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 2) Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o pregressi, con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivo.
- 3) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza qualora si tratti di posizione contributiva chiusa. Nel caso di posizione contributiva attiva si provvederà al conguaglio con la prima bollettazione utile, previo accordo con il contribuente.
- 4) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall'Art.1, comma 165 della L. n.296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art.34 IMPORTI MINIMI

- 1) Il tributo non è dovuto qualora l'importo annuale sia inferiore ad € 5,00.
- 2) Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento. Per la tariffa giornaliera non si fa luogo al versamento quando l'importo dovuto risulta inferiore a € 2,00.

Art.35 VERIFICHE E ACCERTAMENTI

- 1) Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui all'Art.31, "Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione" e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'Art.2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui all'Art.1, commi 179 - 182 della L. n.296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con quali il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
- 2) Per le finalità del presente Articolo, tutti gli Uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Tributi periodicamente, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3) Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato, in rettifica o d'ufficio, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
- 4) Le attività di accertamento esecutivo e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (Art.7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti del D.L. n.70/2011) a ditta esterna quale soggetto indicato nell'Art.52, comma 5 del D.Lgs. n.446/1997.

ART. 36 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
- 2) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

- 3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
- 4) In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato.

Art.37 SANZIONI E INTERESSI

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'Art.13 del D.Lgs. n.471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'Art.17, comma 3 del D.Lgs. n.471/1997.
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- 4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Art.36, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
- 5) Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione e quelle previste per mancata, incompleta o infedele risposta al questionario sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
- 6) Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi calcolati in base al tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art.38 RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) Decorso il termine per adempiere al pagamento, come indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Comune (o il Gestore del servizio di riscossione) procederà alla riscossione coattiva.

TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.39 RINVIO DINAMICO

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'Art.1, commi 641 - 668 L. n.147/2013 e s.m.i., del D.P.R. n.158/1999, e s.m.i., del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., e alle disposizioni locali in materia di smaltimento dei rifiuti adottate da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Le presenti disposizioni si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 3) I richiami e le citazioni di norme contenuti nelle presenti disposizioni si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 4) Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applicano quelle di legge vigenti.

ART. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Art.41 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento, hanno effetto a decorrere dallo 01/01/2023.
- 2) Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo TARI relativo alle annualità pregresse.

TABELLA A

D. Lgs. 116/2020 - Allegato L-quater - Elenco rifiuti "ex-assimilabili"

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile

TABELLA B:

UND CON PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

Utenze non Domestiche	% di abbattimento
✓ lavanderie a secco, tintorie non industriali:	30%
✓ laboratori fotografici, eliografie:	30%
✓ autofficine per riparazione veicoli, elettrauto, carrozzerie, gommisti, distributori di carburante:	30%
✓ verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, vetrerie:	30%
✓ laboratori di materie plastiche, vetroresina:	25%
✓ officine del fabbro, falegnamerie:	30%
✓ ambulatori medici, dentistici, odontotecnici, radiologici e laboratori di analisi:	10%
✓ marmisti	20%
✓ officine di carpenteria metallica	30%
✓ Autoservizi, autolavaggi, autorimesse:	15%
✓ allestimenti insegne:	15%
✓ tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie:	15%

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Istituzione del tributo
Art. 3	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 4	Rifiuti urbani e rifiuti speciali
Art. 5	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 6	Soggetto attivo
Art. 7	Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 8	Soggetti passivi
Art. 9	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 10	Determinazione della superficie imponibile degli immobili
Art. 11	Determinazione della tariffa
Art. 12	Articolazione della tariffa
Art. 13	Copertura dei costi del servizio di gestione – Piano finanziario
Art. 14	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 15	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 16	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 17	Occupanti le utenze domestiche
Art. 18	Obbligazione tributaria
Art. 19	Servizio attivo e mancato o irregolare svolgimento del servizio
Art. 20	Istituzioni scolastiche statali
Art. 21	Tariffa puntuale – rifiuti ingombranti e scarti vegetali
Art. 22	Tributo giornaliero
Art. 23	Tributo provinciale
Art. 24	Riduzioni tariffarie
Art. 25	Riduzioni tariffarie all'utenza domestica
Art. 26	Riduzioni tariffarie all'utenza non domestica per avvio al riciclo
Art. 27	Procedura per il riconoscimento della riduzione per avvio al riciclo
Art. 28	Esclusione per produzione di rifiuti speciali
Art. 29	Riduzioni per utenze non domestiche per uscita dal servizio pubblico
Art. 30	Riduzioni ed esenzioni a carico del Comune
Art. 31	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Art. 32	Riscossione
Art. 33	Rimborsi e compensazioni
Art. 34	Importi minimi
Art. 35	Verifiche e accertamenti
Art. 36	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Art. 37	Sanzioni e interessi
Art. 38	Riscossione coattiva
Art. 39	Rinvio dinamico
Art. 40	Trattamento dei dati personali
Art. 41	Entrata in vigore e norme finali
Tabella A	Elenco rifiuti ex-assimilabili (art. 4)
Tabella B	UND con produzione di rifiuti urbani e speciali (art. 28)
	Categorie di utenze non domestiche